

CONVENZIONE

**SERVIZIO FUNEBRE PER I CITTADINI IN STATO DI INDIGENZA,
PER 24 (VENTIQUATTRO) MESI**



CIG: ZD51FFE809

Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A., con sede legale a Teramo, in Via Melchiorre Delfico, n. 73, capitale sociale Euro 1.291.000 =, Codice Fiscale e P. IVA n. 00914920673, iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di Teramo, al n. REA 104750, in persona del Presidente del C.d.A. ing. Pietro Bozzelli (nato ad Atri - TE, il 12/03/1956), C.F. BZZPTR56C12A488E e dell'Amministratore Delegato Pietro Pelagatti (nato a Pescara - PE, il 28/01/1956) C.F. PLGPTR56A28G482O (di seguito anche "**Te.Am.**")

E

Patrino di Polidori Angelo, con sede legale in Teramo (TE), Via Torre Bruciata n. 43, Partita IVA n. 01517780670, Codice Fiscale PLDNGL60H02L103L, iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di Teramo al n. TE 132020, in persona dell'Amministratore Unico Polidori Angelo, nato a Teramo (TE) il 02/06/1960 C.F. PLDNGL60H02L103L (di seguito per brevità anche solo "**Impresa**")

PREMESSO CHE

- a) con Convenzione sottoscritta in data 6 aprile 2006, il Comune di Teramo ha affidato a Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A. la gestione di tutte le attività riconducibili ai servizi cimiteriali, ivi incluso il servizio funebre per i cittadini in stato di indigenza;
- b) la Te.Am. ha ravvisato la necessità di attivare la procedura in oggetto per garantire il Servizio funebre per i cittadini in stato di indigenza;
- c) con nota del 21/09/2017 prot. n. 14833 del 28/08/2017 il Legale rappresentante ha nominato Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Paolo Di Genova;
- d) in data 22/09/2017 è stato pubblicato l'avviso pubblico per la manifestazione di interesse prot. n. 16159, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento del Servizio di cui in oggetto;
- e) entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte, non è pervenuta alcuna offerta e pertanto la gara è stata dichiarata deserta;
- f) permane l'esigenza di aggiudicare il servizio in oggetto in attuazione alle direttive della Società in quanto trattasi di servizio non interrompibile;
- g) la Te.Am. ha determinato di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 50/2016, in via definitiva, all'Impresa, in quanto fornitore attuale, agli stessi patti e condizioni del contratto esistente;
- h) l'Impresa ha accettato la Richiesta d'Offerta trasmessa da Te.Am. in data 12/10/2017 (prot. 17379) ed ha manifestato espressamente la volontà di eseguire quanto stabilito nella predetta Richiesta e nei relativi allegati, alle condizioni economiche, modalità e termini ivi indicati;
- i) l'Impresa ha prodotto tutta la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione e, in particolare, ha prestato cauzione definitiva sotto forma di Fidejussione assicurativa n. 1/44832/96/154163007 per un importo di € 2.000,00 rilasciata da UNIPOLSAI Assicurazioni a garanzia delle obbligazioni contrattuali, nonché polizza assicurativa per Responsabilità civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro (RCT/O) n. 1/44832/87/102951846 a massimale unico per sinistro di Euro 1.500.000,00 rilasciata da UNIPOLSAI Assicurazioni a copertura anche delle perdite patrimoniali eventualmente cagionate a terzi in conseguenza di errori, omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione della Convenzione.

Tutto ciò premesso tra le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene quanto segue

Articolo 1

Valore delle premesse, norme regolatrici e definizioni

1. Le premesse, gli atti ed i documenti richiamati nella presente Convenzione, ivi compresi la Richiesta di accettazione d'Offerta, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto: Allegato "A" (Offerta economica); Allegato "B" (D.U.V.R.I).
3. L'esecuzione della Convenzione è regolata, in via gradata:
 - a) dalle clausole della Convenzione, che costituiscono manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra Te.Am. e l'Impresa relativamente al Servizio;
 - b) dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione, anche di natura regolamentare;
 - c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, dalla normativa e dai regolamenti vigenti ed applicabili al Servizio oggetto della Convenzione e, in ogni caso, dal D.P.R. 10 settembre 2000, n. 285 s.m.i. ("Approvazione del Regolamento di polizia mortuaria") e dalla L.R. 10 agosto 2012, n. 41 ("Disciplina in materia funeraria e polizia mortuaria"), in quanto compatibili.
4. Nell'ambito della Convenzione si intende per:
 - *Convenzione*, il presente documento nonché ogni atto in esso richiamato;
 - *Impresa*, l'Impresa che sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto ivi previsto;
 - *Servizio*, il Servizio funebre per cittadini in stato di indigenza e/o prive di parenti o soggetti interessati, meglio specificato nella presente Convenzione;
 - *Giorno lavorativo*, da lunedì al sabato e festivi;
 - *Importo massimo complessivo*, € 20.000,00 (ventimila/00);
 - *Parte*, Te.Am. o l'Impresa (congiuntamente le "Parti");
 - *Responsabili dell'esecuzione della Convenzione*, le persone designate rispettivamente da Te.Am. e dall'impresa in qualità di soggetti deputati alla gestione ed esecuzione della Convenzione.

Articolo 2

Oggetto

1. L'Impresa si obbliga ad eseguire il Servizio funebre di cui alla *Convenzione* per adulti e bambini deceduti nel territorio del Comune di Teramo, anche se residenti altrove, che versano in totale stato di indigenza e/o prive di parenti o soggetti interessati.
2. Il Servizio funebre non comprende l'esecuzione da parte dell'Impresa anche della sepoltura del feretro per inumazione in campo comune e il rilascio della certificazione di seppellimento.

Articolo 3

Durata

1. La Convenzione ha durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla stipula della presente Convenzione.
2. E' espressamente esclusa la possibilità di rinnovo automatico.

Articolo 4

Obbligazioni generali nell'esecuzione del Servizio

1. L'Impresa, nel dichiarare di avere acquisito ogni altra informazione o documentazione necessaria ai fini della accettazione dell'Offerta, s'impegna ad eseguire il Servizio nel rispetto di quanto previsto nella *Convenzione*, di tutte le norme e le prescrizioni tecniche, igienico-sanitarie e di sicurezza pro-tempore vigenti, nonché di quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della *Convenzione*, con organizzazione propria di mezzi e persone, con gestione a proprio rischio, a proprie spese e con assunzione delle relative responsabilità, senza alcun vincolo di subordinazione.
2. L'Impresa si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne Te.Am. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni anche tecniche, di sicurezza, d'igiene sani-



taria e di sicurezza vigenti.

3. L'Impresa s'impegna, inoltre, a svolgere tutte le attività ed adottare tutti gli accorgimenti che si rendessero comunque necessari a garantire l'esecuzione del Servizio a regola d'arte, anche se non espressamente specificati nella Convenzione.
4. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione del Servizio che dovessero essere impartite, nell'ambito di quanto previsto nella Convenzione e ad ogni relativo atto/documento, e comunicare a Te.Am. per il tramite del Responsabile della Convenzione, di ogni circostanza che abbia influenza sulla regolare esecuzione della Convenzione.
5. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni di cui ai precedenti commi, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa che, pertanto, non potrà avanzare, ad alcun titolo, pretese di compensi, indennizzi o rimborsi nei confronti di Te.Am.
6. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, Te.Am., ferma l'eventuale applicazione di penali e il diritto al risarcimento del maggior danno, avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto la Convenzione.

Articolo 5

Obbligazioni specifiche relative al Servizio

1. Il Servizio comprende l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
 - a) la fornitura della bara per l'inumazione del feretro,
 - b) l'incassamento della salma,
 - c) le esequie,
 - d) il trasporto con carro funebre del feretro al locale cimitero,
 - e) l'igiene e vestizione della salma, solo se richieste e dietro pagamento del corrispettivo di cui al successivo articolo 11.
2. Il Servizio dovrà essere effettuato garantendone il decoro.
3. L'Impresa dovrà possedere un'organizzazione idonea per un immediato ed efficiente svolgimento del Servizio ed è tenuta ad aumentare la relativa dotazione in proporzione alle esigenze dei servizi richiesti, a sue esclusive spese.
4. A tal fine, l'Impresa dovrà garantire la presenza alle proprie dipendenze di personale numericamente sufficiente e professionalmente idoneo ad assicurare il regolare espletamento di tutti i servizi nell'arco delle 24 ore giornaliere. L'Impresa dovrà garantire che il personale addetto, oltre ad essere dotato dei mezzi di protezione individuale, espleti il servizio con decoro.
5. L'Impresa dovrà, in ogni caso, possedere uno o più carri funebri di recente costruzione o comunque adeguati alle norme, ben attrezzati, in regola con le autorizzazioni amministrative e di pubblica sicurezza e fornire un recapito che dovrà essere sempre attivo anche in orari non lavorativi. Il trasporto salme dovrà essere effettuato esclusivamente con l'auto funebre o automezzo, riconosciuto idoneo dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda A.S.L. di Teramo, di proprietà dell'Impresa.
6. L'Impresa dovrà garantire, per tutta la durata della Convenzione, la disponibilità continuativa di almeno una rimessa per carri destinati al trasporto del defunto, in possesso dei requisiti stabiliti dalla vigente normativa.
7. I veicoli di nuovo acquisto, in aumento o per sostituzione di quelli in dotazione, sono soggetti per l'ammissione in servizio al preventivo assenso di Te.Am.

Articolo 6

Modalità esecuzione del Servizio

1. L'Impresa si obbliga ad assicurare la continuità del Servizio e a garantire il Servizio 24 (ventiquattro) ore su 24 (ventiquattro), tutti i giorni dell'anno, compresi il sabato e i festivi. Il trasporto dovrà essere effettuato nel rispetto degli orari stabiliti dal Sindaco (apertura dei cimiteri, ecc.).
2. La richiesta del Servizio verrà effettuata da Te.Am. in favore di quei soggetti il cui stato di indigenza e/o lo stato di abbandono sia certificabile dai Servizi Sociali e/o delle competenti Autorità e/o sia stata comunque dichiarata nelle forme stabilite. In ogni caso Te.Am. si riserva di richiedere interventi di cui alla presente Convenzione e successivamente acquisire dalle competenti Autorità la dichiarazione di



indigenza. Resta inteso che sarà in ogni caso Te.Am. a sostenere i costi dei servizi richiesti, agendo per il recupero nei confronti dei beneficiari, tenendo indenne l'Impresa per i corrispettivi di cui alla presente Convenzione.

3. L'Impresa dovrà intervenire entro il tempo massimo di 12 (dodici) ore dalla richiesta e garantire per ciascuna chiamata l'impiego di personale e veicoli, mezzi, materiali ed attrezzature adeguati rispetto alla richiesta stessa. In caso di pluralità di chiamate, si procederà tenendo conto dell'ora del decesso anteriore, salvo diverso accordo con Te.Am. e/o le Autorità competenti.
4. Ciascun intervento dovrà avvenire con personale, veicoli ed accessori in condizioni di decoro e perfetta efficienza e compiuto con le cautele necessarie.
5. I trasporti non avranno alcuna differenziazione, saranno di classe unica, l'addobbo del carro funebre dovrà essere di tipo standardizzato.
6. Ai fini dell'esecuzione del Servizio, l'Impresa dovrà utilizzare auto funebri che dovranno presentare, all'interno, un rivestimento di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.
7. L'Impresa dovrà, altresì, fornire una bara per l'inumazione del feretro di fattura conforme alle prescrizioni del D.P.R. n. 285/1990 e dovrà:
 - essere costruita in legno di pino o essenza similare;
 - essere sprovvista di cassa interna di zinco;
 - essere provvista solo di "materassino" o "barriera";
 - avere un rivestimento interno di materiale impermeabile autorizzato dal Ministero della Sanità;
 - essere rifinita all'interno con imbottitura in raso di tipo economico;
 - non recare all'esterno della bara decori o accessori fatta eccezione della croce o altro segno religioso, qualora richiesto;
8. L'Impresa, in ogni caso, dovrà garantire che:
 - i materiali usati per l'esecuzione del Servizio siano a norma di legge;
 - tutte le dotazioni, oltre ad essere mantenute in condizioni di perfetta efficienza funzionale e tecnica, devono essere sempre in ottimo stato di conservazione e pulizia;
 - i veicoli siano accuratamente disinfettati dopo ciascun utilizzo, in ogni loro parte;
 - qualora i materiali impiegati nello svolgimento del Servizio, siano lignei e/o comunque non facilmente lavabili e disinfettabili, il loro non riutilizzo e la distruzione degli stessi nel rispetto delle norme vigenti;
 - la regolare tenuta di un apposito registro che evidenzi le caratteristiche di idoneità dell'auto funebre che dovrà essere conservato diligentemente per essere esibito, se richiesto, a Te.Am. e/o agli organi di vigilanza (art. 20 del D.P.R. n. 285/1990).
9. Il Servizio dovrà essere eseguito nel termine di 48 (quarantotto) ore dalla richiesta di Te.Am., fatto salvo diverso accordo tra le Parti, in ragione di specifiche esigenze di Te.Am. e/o connesse all'intervento richiesto.

Articolo 7

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Impresa dichiara che con il personale preposto all'esecuzione della *Convenzione* intrattiene un rapporto di lavoro e/o di collaborazione diretto, nel rispetto della normativa pro tempore vigente.
2. Le Parti si danno atto che detto personale dipenderà solo ed esclusivamente dall'Impresa, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di Te.Am., il quale si limiterà a fornire al *Responsabile della Convenzione* solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzata la *Convenzione*.
3. L'Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso detto personale derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. L'Impresa si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla *Convenzione* le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i.
4. L'Impresa si obbliga ad applicare, nei confronti del personale impiegato nell'esecuzione del Servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula della *Convenzione*, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività,



nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

5. L'*Impresa* si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
6. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro, di cui ai commi precedenti, vincolano l'*Impresa* per tutto il periodo di validità della *Convenzione* anche nel caso in cui lo stesso non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.
7. L'*Impresa* s'impegna ad esibire, su richiesta di *Te.Am.*, tutta la documentazione comprovante l'adempimento dei predetti obblighi, nonché a consegnare a *Te.Am.*, su specifica richiesta scritta, la documentazione relativa all'avvenuta denuncia agli enti previdenziali competenti del personale impiegato e copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, effettuati.
8. In ogni caso, l'*Impresa* è e rimane responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione della *Convenzione* e, pertanto, s'impegna, sin d'ora, a manlevare e tenere indenne *Te.Am.* da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi, inclusi i consulenti, in ragione del mancato rispetto delle previsioni di cui al presente articolo o comunque in relazione all'esecuzione delle obbligazioni di cui alla *Convenzione*.

Articolo 8

Responsabile dell'esecuzione della Convenzione

1. Per la gestione della *Convenzione* e delle eventuali problematiche che dovessero emergere nell'esecuzione dello stesso, nonché al fine di gestire i rapporti amministrativi e tecnici tra le *Parti*, queste ultime hanno nominato un proprio Responsabile.
2. Il *Responsabile dell'esecuzione della Convenzione* nominato dall'*Impresa*, è Angelo Polidori telefono 0861/245789, cell. 337662352, e-mail agenzia.patruno@virgilio.it, pec angelopolidori@pec.it.
Il *Responsabile dell'esecuzione della Convenzione* nominato da *Te.Am.*, è la dott.sa Ilaria Pollice telefono 0861/410050, fax 0861/1950181, e-mail info@teramoambiente.it, pec teramoambiente@postcert.it.
In considerazione del ruolo affidato ai *Responsabili della Convenzione* in ordine alla gestione della *Convenzione*, ciascuna delle *Parti* dà atto che il proprio Responsabile è munito dei necessari poteri.
3. L'eventuale sostituzione del *Responsabile* dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto all'altra *Parte*; in detta comunicazione dovrà altresì essere indicato il nominativo del sostituto.
4. Sarà compito dei *Responsabili dell'esecuzione della Convenzione* comunicare, entro 5 (cinque) giorni dalla data di stipula della *Convenzione*, la eventuale nomina dei rispettivi *Responsabili degli Interventi*.

Articolo 9

Riservatezza

1. Ogni informazione relativa al Servizio e/o qualunque titolo acquisita dall'*Impresa* in occasione ovvero, all'esecuzione della *Convenzione* sono da considerarsi riservati.
2. L'*Impresa* assume l'obbligo di mantenere riservati i suddetti dati e/o informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione della *Convenzione*. L'obbligo di riservatezza comprende il divieto di divulgare, in alcun modo e in qualsiasi forma, i suddetti dati e/o informazioni e di farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della *Convenzione*.
3. Resta inteso che l'obbligo di riservatezza non sussiste per i dati e/o informazioni:
 - che siano di pubblico dominio, purché ciò non avvenga a seguito di violazione degli obblighi di riservatezza previsti dal presente articolo ovvero a seguito di violazione di quanto previsto dal successivo articolo 26;
 - la cui divulgazione, da parte dell'*Impresa*, sia stata preventivamente autorizzata per iscritto da *Te.Am.*
4. L'*Impresa* è responsabile, anche per conto del personale impiegato nell'esecuzione del Servizio, compresi i consulenti ed i collaboratori, dell'esatta osservanza degli obblighi di riservatezza anzidetti; il *Impresa* dovrà imporre e far rispettare l'obbligo di riservatezza a tutti coloro che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza dei dati e/o informazioni riservati.
5. Tale obbligo di riservatezza permarrà anche successivamente alla scadenza della *Convenzione* o in qualsiasi altra ipotesi di cessazione della sua validità, sino a quando i suddetti dati e informazioni non diven-



- gano di pubblico dominio, per fatto di terzi.
6. È fatto espresso divieto all'*Impresa* di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all'incarico oggetto della *Convenzione* e/o alle prestazioni effettuate in esecuzione dello stesso, salva espressa autorizzazione scritta di *Te.Am.* Nel caso in cui l'*Impresa* debba comprovare la capacità tecnica e professionale ai fini della sua partecipazione a procedure pubbliche di selezione, troverà applicazione quanto previsto dall'articolo 83 del D.Lgs. n. 50/2016.
 7. In caso d'inosservanza degli obblighi di riservatezza, *Te.Am.* avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto la *Convenzione*, fermo restando che l'*Impresa* sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a *Te.Am.*

Articolo 10

Responsabilità civile

1. L'*Impresa* assume ogni responsabilità in proprio per qualsiasi danno causato a persone o beni di *Te.Am.* e/o di terzi, che dovessero essere causati in esecuzione del *Servizio*, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi, ivi inclusi propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o eventuali subappaltatori.
2. A fronte di tale obbligo, l'*Impresa* dichiara di essere in possesso di idonea polizza assicurativa in favore di *Te.Am.*, prodotta ai fini della stipula, come indicato in premessa.
3. L'*Impresa* è altresì responsabile e, pertanto, tenuta a risarcire *Te.Am.* per ogni pregiudizio, danno, penale, onere, costo e spesa (ivi incluse quelle legali) che quest'ultima dovesse subire a seguito di azione e/o pretesa avanzata da terzi in conseguenza dell'esecuzione del *Servizio*, o in conseguenza di fatti e/o atti, anche omissivi, imputabili all'*Impresa*.
4. Qualora l'*Impresa* non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività della copertura assicurativa di cui al precedente comma 2, la *Convenzione* si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo del risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 11

Corrispettivi

1. Per ciascun intervento richiesto relativo alla presente *Convenzione* e regolarmente eseguito dall'*Impresa*, *Te.Am. S.p.A.* corrisponderà all'*Impresa* stessa, ad ultimazione di ciascun servizio richiesto e dietro emissione di regolare fattura, i seguenti importi:
 - Servizio funebre completo come descritto al precedente art. 2 della presente *Convenzione*:
€ 1.032,91 (milletrentadue/91), oltre IVA
 - Igiene e vestizione della salma (*solo su richiesta*):
€ 116,00 (centosedici/00), oltre IVAsino al raggiungimento dell'*importo complessivo massimo*, in conformità anche a quanto dichiarato dall'*Impresa* nell'Allegato "A" alla presente *Convenzione*. Resta inteso che il corrispettivo relativo al Servizio funebre non comprende i costi per la sicurezza da interferenze pari a € 410,00 (quattrocentodieci/00).
2. In nessun caso l'*Importo complessivo massimo* potrà essere interpretato come affidamento di attività minime garantite. Pertanto, la predetta stima presunta non è in alcun modo impegnativa né vincolante per *Te.Am.* nei confronti dell'*Impresa*.
3. I corrispettivi si riferiscono alle forniture/servizi prestati a perfetta regola d'arte, nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni contrattuali.
4. L'*Impresa* dichiara che i corrispettivi di cui al precedente comma 1 sono stati dalla stessa accettati in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, e sono pertanto da intendersi fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità sopraggiunta. I predetti corrispettivi sono, in ogni caso, onnicomprensivi e includono, oltre che della fornitura dei beni oggetto dell'affidamento, anche di qualsivoglia ulteriore servizio connesso all'esecuzione della *Convenzione*.
5. Tutti gli oneri derivanti dagli obblighi assunti dall'*Impresa* con la *Convenzione* e dall'osservanza di leggi e regolamenti, sono da intendersi compresi nei corrispettivi allo stesso dovuti ai sensi del presente articolo.



lo.

6. L'*Impresa*, pertanto, rinuncia espressamente, sin d'ora, a vantare qualsivoglia diritto ad altri compensi ovvero di chiedere la risoluzione della *Convenzione* per eccessiva onerosità sopravvenuta o la revisione dei prezzi offerti, ai sensi degli articoli 1467 e 1664 c.c.

Articolo 12
Fatturazione e pagamenti –
Tracciabilità

1. L'*Impresa* emetterà fatture posticipate al termine di ciascun intervento. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento alla *Convenzione*, al CIG della procedura nonché il dettaglio riepilogativo del servizio reso.
La fattura come sopra redatta dovrà essere intestata a "Te.Am." e spedita in originale a "TE.AM." - Via M. Delfico, n. 73 - CAP 64100 Teramo.
2. La liquidazione della fattura sarà effettuata a 90 (novanta) giorni solari fine mese data fattura, mediante bonifico sul conto corrente dedicato dell'*Impresa* Ditta Patrino di Polidori Angelo. Resta inteso che l'attestazione bancaria dell'avvenuto bonifico sulle coordinate bancarie riportate in fattura, costituirà a tutti gli effetti quietanza liberatoria.
L'*Impresa* dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della L. 13 agosto 2010, n. 136.
3. L'*Impresa* accetta espressamente i termini e le condizioni riportati nei precedenti commi, considerandoli non iniqui ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 7 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i.
4. Resta espressamente convenuto tra le *Parti* che il ritardato pagamento non farà venir meno l'obbligo dell'*Impresa* all'esecuzione a regola d'arte del *Servizio*. L'eventuale interruzione del *Servizio* costituirà grave inadempimento dell'*Impresa*; *Te.Am.* avrà pertanto la facoltà di risolvere di diritto la *Convenzione*, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti da *Te.Am.* stessa.
5. Con la sottoscrizione della presente *Convenzione*, l'*Impresa* si impegna a rispettare e fare rispettare ai soggetti tenuti, a pena di immediata risoluzione della presente *Convenzione*, la disciplina in materia di tracciabilità di cui all'articolo 3, L. n. 136/2010 s.m.i. In particolare, l'*Impresa* si impegna a:
 - a) utilizzare ai fini delle transazioni relative alla *Convenzione*, il conto corrente indicato al precedente comma 3, ovvero altro e diverso conto corrente dedicato acceso presso un istituto di credito, ovvero presso Poste Italiane S.p.A.;
 - b) comunicare eventuali modifiche relative ai dati trasmessi ai fini della presente *Convenzione*, ai sensi della L. n. 136/2010 s.m.i. (conto corrente, generalità e/o codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, ecc.).

Articolo 13
Cauzione

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte con la stipula della *Convenzione*, l'*Impresa* ha presentato una cauzione definitiva pari ad Euro 2.000,00 (duemila/00), resa nelle forme di cui alle premesse della *Convenzione* e rilasciata nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. La garanzia opera nei confronti di *Te.Am.* a far data dalla sottoscrizione della *Convenzione* e per tutta la durata della medesima e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni ivi previste.
3. La cauzione sarà progressivamente svincolata, ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016, su base trimestrale, in ragione ed in misura dell'esecuzione del *Servizio*.
4. L'ammontare residuo dell'iniziale importo garantito, verrà svincolato alla scadenza della *Convenzione*.
5. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per qualsiasi causa, l'*Impresa* dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta di *Te.Am.*
6. L'*Impresa* prende atto che, sino alla data di avvenuta reintegrazione della cauzione, *Te.Am.* avrà facoltà di sospendere i pagamenti ai sensi dell'articolo 1460 cod. civ.
7. In caso di violazione da parte dell'*Impresa* dell'obbligo di reintegrare la cauzione, *Te.Am.* avrà facoltà di dichiarare risolta la *Convenzione* ed incamerare la cauzione, fatto comunque salvo il diritto al risarcimen-



to degli eventuali ulteriori danni dalla stessa subiti.

Articolo 14

Penali

1. Fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni, è facoltà di *Te.Am.* di applicare nei confronti dell'*Impresa* al ricorrere delle seguenti fattispecie, per cause imputabili all'*Impresa*, le seguenti penali:
 - a) ritardo non giustificato nell'esecuzione del Servizio, rispetto al momento della richiesta:
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) per la prima ora di ritardo;
 - ulteriori € 250,00 (duecentocinquanta/00) per la seconda ora di ritardo;
 - ulteriori € 250,00 (duecentocinquanta/00) per la terza ora di ritardo;
 - decorsa la terza ora di ritardo la Convenzione si intenderà risolta.
 - b) carente stato di pulizia o manutenzione delle auto funebri in dotazione per l'erogazione del Servizio: € 500,00 (cinquecento/00) per ogni volta accertata; qualora tale violazione dovesse essere accertata per 3 (tre) volte, anche non consecutive, la Convenzione si intenderà risolta.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'*Impresa* esegua la prestazione in modo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla *Convenzione*. In tal caso, *Te.Am.* applicherà la penale sino alla data in cui la prestazione richiesta inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme la *Convenzione*, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Nel caso di contestazione delle penali di cui al precedente comma da parte di *Te.Am.*, l'*Impresa* potrà presentare, entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione delle contestazioni scritte di *Te.Am.*, le proprie controdeduzioni scritte, indicanti le eventuali cause di forza maggiore od ostative che hanno generato l'inadempienza. Decorso infruttuosamente detto termine ovvero qualora le giustificazioni non siano idonee a giudizio di *Te.Am.* a giustificare l'inadempienza, *Te.Am.* potrà applicare la relativa penale con decorrenza dall'inizio dell'inadempimento.
4. *Te.Am.* per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà rivalersi sulla cauzione definitiva di cui al precedente articolo 13, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'*Impresa* a qualsiasi titolo, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'*Impresa* dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima.
6. L'*Impresa* prende atto che qualora l'ammontare delle penali allo stesso applicate risulti pari al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo massimo presunto, *Te.Am.* potrà risolvere di diritto la *Convenzione*, incamerando la cauzione definitiva di cui al precedente articolo 13, fermo restando il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
7. L'*Impresa* prende atto, altresì, che l'applicazione delle penali previste nel presente articolo non preclude il diritto di *Te.Am.* di richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni o a risolvere la *Convenzione*.

Articolo 15

Risoluzione

1. Ferme le ulteriori cause di risoluzione previste nella *Convenzione*, si conviene che *Te.Am.* potrà risolvere di diritto la *Convenzione*, ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ., nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per l'affidamento e/o prestazione del Servizio;
 - b) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'*Impresa*;
 - c) in caso di esito positivo degli accertamenti antimafia;
 - d) in caso di mancata copertura assicurativa ai sensi di quanto previsto all'articolo 10 della *Convenzione*;
 - e) qualora, in caso di parziale o totale escussione della polizza a garanzia l'*Impresa* non provveda a reintegrarla entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte di *Te.Am.*;
 - f) qualora fossero accertate violazioni alla disciplina in materia di trattamento dei dati personali e di riservatezza;
 - g) in caso di gravi e/o reiterati inadempimenti agli obblighi contrattuali;
 - h) in caso di applicazione delle penali oltre la misura stabilita all'articolo 14 della *Convenzione*;



- i) in ipotesi di violazione degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui all'articolo 3, della L. n. 136/2010 s.m.i.;
 - j) in caso di violazione delle prescrizioni in tema di subappalto, anche ai sensi dell'articolo 20 della *Convenzione*;
 - k) in caso di cessione della *Convenzione* anche ai sensi dell'articolo 21 della *Convenzione*;
 - l) in caso di cessione del credito, anche ai sensi dell'articolo 22 della *Convenzione*;
 - m) in caso di inosservanza del dovere di riservatezza sulle circostanze del decesso e sui dati riferiti al defunto;
 - n) in caso di comportamento non confacente al decoro del luogo e/o delle operazioni.
2. In caso di risoluzione di diritto della *Convenzione*, *Te.Am.* ne darà comunicazione all'*Impresa*, anche ai fini del diritto al risarcimento degli ulteriori danni e di ogni ulteriore conseguenza di legge.

Articolo 16


Recesso

1. Fatti salvi i casi di recesso di cui al successivo articolo 17, *Te.Am.* avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di giustificazioni, di recedere dalla *Convenzione* in qualsiasi momento, dandone comunicazione all'*Impresa* con un preavviso scritto da comunicarsi con lettera raccomandata A/R di almeno 60 (sessanta) giorni solari.
2. Alla data di efficacia del recesso, risultante dalla suddetta comunicazione, l'*Impresa* dovrà cessare il Servizio fermo restando il completamento di tutte le attività necessarie ad assicurare che tale cessazione non pregiudichi quanto sino alla data realizzata.
3. In caso di recesso, l'*Impresa* avrà diritto al riconoscimento dei corrispettivi per i servizi effettivamente resi a quella data nonché ad un indennizzo che verrà concordato tra le Parti e comunque in misura non superiore al 5% (cinqueper cento) del corrispettivo relativo al Servizio non ancora prestato.
4. L'*Impresa* rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Articolo 17

Recesso per giusta causa

1. *Te.Am.* ha diritto nei casi
 - a) di giusta causa, ovvero
 - b) di reiterati inadempimenti non gravi dell'*Impresa*, di recedere dalla *Convenzione* dandone comunicazione all'*Impresa* medesima, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni solari.
2. Si conviene che per giusta causa s'intende il verificarsi in capo all'*Impresa* di un fatto e/o evento che faccia venire meno il rapporto di fiducia, presupposto della conclusione della *Convenzione*, quali a titolo meramente indicativo e non esaustivo:
 - a) il deposito contro l'*Impresa* di un ricorso promosso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'*Impresa*;
 - b) il rinvio a giudizio di un rappresentante dell'*Impresa*, per delitti relativi alla gestione d'impresa che, per la loro natura e gravità, incidano sull'affidabilità e moralità dell'*Impresa* stessa o siano suscettibili di arrecare danni o compromettere, in qualsiasi modo, l'immagine di *Te.Am.*
3. Al verificarsi di un fatto e/o evento che possa far venir meno la fiducia nei confronti dell'*Impresa*, quest'ultima avrà comunque l'obbligo di informare *Te.Am.* tempestivamente e, comunque, in un termine non superiore a 15 (quindici) giorni solari dal verificarsi del fatto e/o evento. La mancata comunicazione nel suddetto termine sarà considerata grave inadempienza da parte dell'*Impresa* ai sensi e per gli effetti di cui al precedente articolo 16.
4. Alla data di efficacia del recesso, risultante dalla comunicazione di cui al precedente comma 1, l'*Impresa* dovrà cessare il Servizio fermo restando il completamento di tutte le attività necessarie ad assicurare che tale cessazione non pregiudichi quanto sino alla data realizzata. L'*Impresa* sarà, infatti, tenuta a con-



segnare a *Te.Am.*, quanto realizzato sino alla data di efficacia del recesso.

5. In caso di recesso, *l'Impresa* avrà diritto al riconoscimento del corrispettivo per il Servizio prestato, determinato ai sensi del precedente articolo 16, comma 3, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

Articolo 18

Verifiche e controllo

1. Il Servizio oggetto della presente Convenzione e tutte le attività connesse o relative sono sottoposte a verifica e controllo da parte di *Te.Am.*, anche in fase di esecuzione delle singole prestazioni.
2. *L'Impresa* si obbliga a consentire a *Te.Am.* di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, a verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della *Convenzione*, nonché a prestare collaborazione nell'esecuzione delle verifiche stesse.
3. Gli incaricati del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda A.S.L. vigileranno e controlleranno, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 285/1990, sul servizio di trasporto proponendo al Sindaco, se necessari, i provvedimenti per assicurare la regolarità dei trasporti.

Articolo 19

Comunicazioni

1. Le *Parti* si danno atto che le comunicazioni tra i *Responsabili della Convenzione* verranno di norma scambiate mediante l'utilizzo della fax o posta elettronica certificata. Le comunicazioni tra i *Responsabili della Convenzione* scambiate con modalità diverse da quelle sopra indicate saranno ritenute prive di efficacia ai fini della *Convenzione*.
2. Resta inteso che, in caso di urgenza, ogni comunicazione relativa alla *Convenzione* potrà essere effettuata anche in forma orale, salva tempestiva conferma scritta.

Articolo 20

Subappalto

1. *L'Impresa* si obbliga a non subappaltare le prestazioni previste nella presente Convenzione. In caso di inadempimento, *Te.Am.* avrà il diritto di risolvere la *Convenzione*.

Articolo 21


Divieto di cessione della Convenzione

1. E' fatto espresso divieto all'*Impresa* di cedere, a qualsiasi titolo, la *Convenzione*, a pena di nullità della cessione stessa. Resta inteso che nell'ipotesi di cessione di azienda o del ramo d'azienda preposto all'esecuzione delle prestazioni oggetto della *Convenzione* da parte dell'*Impresa*, nonché nel caso di atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'*Impresa* medesima, troverà applicazione quanto previsto dall'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al precedente comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, *Te.Am.* avrà facoltà di dichiarare risolta di diritto la presente *Convenzione*.

Articolo 22

Cessione del credito

1. *L'Impresa* prende atto che i crediti derivanti dalla *Convenzione* potranno essere ceduti a banche o intermediari finanziari, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. *L'Impresa* prende, altresì, atto che sarà facoltà di *Te.Am.* rifiutare la cessione del credito; anche in caso di autorizzazione alla cessione, *Te.Am.* potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili all'*Impresa* in base alla *Convenzione*.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, *Te.Am.* potrà risolvere di diritto la *Convenzione*.



Articolo 23
Trasparenza

1. L'*Impresa* espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della *Convenzione*;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del *Convenzione*;
 - c) dichiara di non avere in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990 e che l'Offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
 - d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della *Convenzione* rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma 1, ovvero l'*Impresa* non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del *Convenzione* o, ancora, l'*Impresa* violi una disposizione del suddetto codice etico, la *Convenzione* si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa della *Impresa*, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 24
Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico dell'impresa tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico a *Te.Am.* per legge.
2. L'*Impresa* dichiara che le prestazioni oggetto della *Convenzione* sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'*Impresa* è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 s.m.i.; conseguentemente, dovrà essere applicata alla *Convenzione*, l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/1986 s.m.i., nell'ipotesi di registrazione "in caso d'uso".

Articolo 25
Foro competente

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le *Parti* in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione della *Convenzione* sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Teramo.

Articolo 26
Trattamento dei dati personali

1. I dati personali di ciascuna delle *Parti* saranno trattati dall'altra *Parte* ai soli fini dell'esecuzione della *Convenzione*, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").
2. Qualora nel periodo di efficacia della *Convenzione* si rendesse necessario procedere ad un trattamento dei suddetti dati personali per finalità diverse, la *Parte* che avrà tale esigenza ne dovrà richiedere la preventiva autorizzazione all'altra *Parte*.
3. Resta inteso che ciascuna *Parte* potrà esercitare nei confronti dell'altra *Parte* i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 27
Clausola di salvaguardia

L'*Impresa* si impegna, per sé e anche per i propri collaboratori di cui si avvale per l'erogazione del servizio a favore della *Te.Am.*, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del codice civile, a non commettere azioni o omissioni che possano comportare la commissione anche di uno solo degli illeciti rilevanti ai sensi del Decreto 231/2001 ed alla Legge 190/2012, a rispettare tutte le normative di legge applicabili e vigenti nello

svolgimento della propria attività (ivi comprese, a titolo esemplificativo, anche quelle in materia di regolamentazione del commercio, societaria, utilizzo dei dati informativi, norme ambientali, norme in materia della sicurezza del lavoro, e in materia di riciclaggio, rapporti con la Pubblica Amministrazione ecc.), nonché a rispettare i precetti di cui al medesimo Decreto 231/2001 ed alla Legge 190/2012 e alle sue eventuali successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dal Codice Etico e dal Modello Organizzativo adottato dalla *Te.Am.* ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e della Legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché a rispettare tutti gli altri precetti del medesimo Modello, di cui l'*Impresa* dichiara di avere preso visione con la sottoscrizione della presente scrittura. In caso di inadempimento/inosservanza da parte dell'*Impresa* rispetto a quanto previsto nel presente articolo, la *Te.Am.* potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e del successivo art. 16, il presente contratto. Resta ferma l'esclusiva responsabilità a tutti gli effetti penali e civili, dell'*Impresa* in relazione a tale inadempimento/inosservanza.

Articolo 28

Clausola finale

1. La *Convenzione* costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle *Parti*. I termini previsti dalla *Convenzione* sono da considerarsi, a tutti gli effetti, termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.
2. L'*Impresa* si atterrà, in ogni caso, a qualsiasi disposizione che potrà essere emanata dalla A.S.L. di Teramo e/o di altra Autorità competente alle quali deve attenersi la stessa *Te.Am.* S.p.A.
3. Qualsiasi modifica, variazione o rinuncia alla *Convenzione* o ad alcune sue clausole sarà valida e vincolante per le *Parti* solo se fatta per atto sottoscritto da entrambe le *Parti*.
4. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della *Convenzione* da parte di *Te.Am.* non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime *Parti* si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione ordinaria.
5. Nessuna rinuncia concernente una clausola della *Convenzione* o un diritto derivante dallo stesso costituirà una rinuncia ad altre clausole o a diritti dalle stesse derivanti, a meno che ciò non sia espressamente stabilito nell'atto formale di rinuncia.
6. Nel caso in cui una o più previsioni della *Convenzione* dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge, o comunque, dovessero venire dichiarate nulle o annullabili o dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni della *Convenzione* rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito originariamente perseguito da *Te.Am.*
7. Le *Parti* sostituiranno le suddette previsioni, con altre previsioni legalmente consentite, che permettano di conferire alla *Convenzione* un contenuto il più vicino possibile a quello che *Te.Am.* aveva oggettivamente voluto perseguire con l'indizione della procedura e con l'esecuzione della *Convenzione* stessa.
8. Resta inteso che per quanto non previsto nella presente *Convenzione*, si rinvia al D.P.R. 10 settembre 2000, n. 285 s.m.i. ("*Approvazione del Regolamento di polizia mortuaria*") e alla L.R. 10 agosto 2012, n. 41 s.m.i. ("*Disciplina in materia funeraria e polizia mortuaria*"), ove compatibili.

Teramo, 10 Novembre 2017

TE.AM. TERAMO AMBIENTE S.p.A.

Il Presidente

(Ing. Pietro Bozzelli)

Te.Am.

Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

(Dott. Pietro Pelagatti)

Fornitore

Il legale rappresentante

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

Parruno

Via Torre Bruciata - 64100 TERAMO
Tel. 0861.245789 Fax 0861.432962

Cell. 337.662352

Part. IVA 04517780670

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di approvare specificamente gli articoli qui di seguito indicati, dopo aver attentamente letto e ponderato quanto ivi previsto:

Articolo 2 (Oggetto); Articolo 3 (Durata); Articolo 4 (Obbligazioni generali nell'esecuzione del Servizio); Articolo 5 (Obbligazioni specifiche relative al Servizio); Articolo 6 (Modalità di esecuzione del Servizio) Articolo 7 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); Articolo 8 (Responsabile dell'esecuzione della Convenzione); Articolo 9 (Riservatezza); Articolo 10 (Responsabilità civile); Articolo 11 (Corrispettivi); Articolo 12 (Fatturazione e pagamenti - Tracciabilità); Articolo 13 (Cauzione); Articolo 14 (Penali); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Recesso per giusta causa); Articolo 18 (Verifiche e controllo); Articolo 19 (Comunicazioni); Articolo 20 (Subappalto); Articolo 21 (Divieto cessione del contratto); Articolo 22 (Divieto cessione del credito); Articolo 23 (Trasparenza); Articolo 24 (Oneri fiscali e spese contrattuali); Articolo 25 (Foro competente); Articolo 26 (Trattamento dei dati personali); Articolo 27 Clausola di salvaguardia; Articolo 28 (Clausola finale).

Fornitore
Il legale rappresentante
AGENZIA REGIONALE SERVIZI PUBBLICI
TERAMO
Via Torre Clucchia 66 64100 TERAMO
Tel. 0861.245785 Fax. 0861.432962
Cell. 337.652352
Pec. IVA 012807720670

